



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011642 - 06/08/2015
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 06 AGO. 2015

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Latina
Via Armellini
04100 LATINA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 148/2015_Albo_Notificazioni

Con il quesito formulato in data 29 maggio 2015 si domanda se in caso di difficile reperibilità o impossibilità di effettuazione della notifica in forma cartacea dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti degli iscritti sia possibile ricorrere alla "pubblicità legale" degli stessi tramite pubblicazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Si chiede, inoltre se è possibile adottare da parte del Consiglio dell'Ordine un regolamento specifico che preveda tale forma di pubblicazione solo per i provvedimenti per cui risulti impossibile procedere alla notifica tramite PEC.

A tal proposito si osserva che i provvedimenti amministrativi che producono effetti nella sfera giuridica degli iscritti non sono soggetti per loro natura a "pubblicità legale" in quanto non sono atti che per assumere piena validità devono essere portati a conoscenza *erga omnes*. Per tale ragione, pertanto, non può trovare applicazione, nel caso prospettato, l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

La notifica dei provvedimenti è disciplinata dall'articolo 77 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 che prevede che essa è eseguita "a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento".

La norma stabilisce una equivalenza tra notifica con raccomandata a/r e posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento in linea con quanto previsto dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3") che disciplina le modalità d'uso della posta elettronica certificata

(PEC) nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, tra privati, nonché tra privati e pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui la notifica tramite PEC non vada a buon fine si consiglia comunque di procedere a notifica tramite raccomandata A/R cartacea, tenendo presente che sono applicabili in caso di notifica gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile coordinati con gli artt. 8 e 12 della legge 890/1982.

Nel caso in cui il destinatario non viene trovato (c.d. "irreperibilità") o vi è incapacità o rifiuto da parte dei soggetti abilitati al ricevimento, la raccomandata è depositata da parte dell'agente postale presso l'ufficio postale competente il quale dà notizia del deposito al destinatario mediante la "comunicazione di avvenuto deposito" (c.d. CAD). In questo caso la notifica si ha per effettuata alla data di ritiro dell'atto da parte del destinatario presso l'ufficio postale, oppure alla data di "compiuta giacenza" che si perfeziona trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della CAD senza che il destinatario (od un suo incaricato) abbia provveduto al ritiro della raccomandata (articolo 8 legge 890/1982).

Nel caso in cui, invece, il destinatario della raccomandata risulta "sconosciuto" all'indirizzo in possesso dell'Ordine ma in seguito ad accertamento anagrafico risulta confermato - come nel caso specifico prospettato nel quesito - l'indirizzo di residenza noto, la copia dell'atto da notificare va inviata tramite raccomandata A/R alla casa comunale di residenza e la notifica si avrà per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello dell'avvenuto deposito¹ (art. 143 c.p.c.).

Con i migliori saluti.


Francesca Maione

¹ Nel caso in cui, invece, l'ultima residenza risultasse ignota la notifica va fatta nella casa comunale del luogo di nascita del destinatario (art. 143 c.p.c.).